

Codice civile del 16 marzo 1942

Approvazione del testo del codice civile.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942

Articolo 2195

Imprenditori soggetti a registrazione.

Articolo 2196

Iscrizione dell'impresa.

Articolo 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.

In vigore dal 19 aprile 1942

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2196 - Iscrizione dell'impresa.

In vigore dal 19 aprile 1942

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

- 1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza (e la razza);
- (1)
- 2) la ditta;
 - 3) l'oggetto dell'impresa;
 - 4) la sede dell'impresa;
 - 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

(All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.) (2)

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

(1) L'inciso e' stato abrogato dall'art. 3, Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.

(2) Comma abrogato dall'art. 33, legge 24 novembre 2000, n. 340.

[Torna al sommario](#)
